



# AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona **NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO**



**COMMITTENZA**  
Regione Campania  
via S. Lucia, 81 Napoli

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Roberta Santaniello

**DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO**  
Arch. Pasquale Manduca

## RTI DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA



**Studio Altieri S.p.A.**  
Coordinamento generale  
tecnico e sicurezza,  
Progettazione architettonica e  
sanitaria, progettazione  
antincendio, impatto  
ambientale

Responsabile integrazione tra  
le prestazioni specialistiche

Ing. Stefano Zordan

Responsabile progettazione  
clinica e sanitaria

Arch. Luca Cerutti

Progettazione opere  
architettoniche

Arch. Andrea Chiarolini

Professionista antincendio  
Assistente PM

Ing. Alessandro Artuso

Coordinamento  
progettazione

Ing. Andrea Sbalchiero

Coordinatore della sicurezza in  
fase di progettazione

Geom. Moreno Gazzetto

Giovane professionista  
Progettazione ambientale

Ing. Laura Savegnago

MANDANTI



**SAMOO Architects & Engineers**  
Progettazione architettonica  
e sanitaria

Progettazione ospedaliera

Arch. Sang Hwei Kong



**Studio Sani**  
Progettazione impiantistica  
ed energetica

Responsabile progettazione  
opere impiantistiche

Ing. Luca Sani



**Prof. Ing. Renato Vitaliani**

Progettazione strutturale

Responsabile progettazione  
opere strutturali

Ing. Renato Vitaliani



**Studio Sound Service S.r.l.**  
Progettazione acustica

Tecnico competente in  
acustica

Dott. Donato Masci

**Dott.ssa Rosa Fiorillo**  
Archeologa



**ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.**

Progettazione strutturale

Progettisti strutturali

Ing. Romj Friso  
Ing. Domenico D'Anza



**ING. ANTONIO MARANO & PARTNERS**  
**Studio Ing. A. Marano & Partners**  
Gestione e coordinamento campagne di rilievo, gestione  
pratiche autorizzative e rapporti con gli Enti preposti

**Dott. Gilberto Bragonzi**  
Responsabile organizzazione  
sanitaria



**Dott. Umberto Borgia**  
Geologo

CONSULENTI AL RTI DI PROGETTAZIONE

**Ing. Gaetano Ruocco**  
Consulente - consistenza ospedale attuale

**Arch. Gianluca Calabrese**  
Consulente - Pratiche e contatti con gli Enti

## GENERALE

### Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali – PARTE PRIMA

|                 |      |            |                 |     |       |         |        |           |
|-----------------|------|------------|-----------------|-----|-------|---------|--------|-----------|
| RUGGI - SA      | E    | AR         | GEN             | REP | 00    | 000     | 0120   | r06       |
| Codice commessa | Fase | Disciplina | Sottodisciplina | Set | Corpo | Livello | Numero | Revisione |

| Revisione | Data          | Motivo                     | Redatto | Controllato | Approvato |
|-----------|---------------|----------------------------|---------|-------------|-----------|
| 00        | Giugno 2022   | Emissione PE               | A.A.    | F.C.        | S.Z.      |
| 05        | Dicembre 2022 | Revisione per Approvazione | A.A.    | A.A.        | S.Z.      |
| 06        | Gennaio 2023  | Revisione                  | A.A.    | A.A.        | S.Z.      |

## SOMMARIO

|          |                                                                                              |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>                                                           | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>                                          | <b>3</b>  |
| 2.1      | Art. 1 – Oggetto dell'appalto .....                                                          | 3         |
| 2.2      | Art. 2 – Ammontare dell'appalto .....                                                        | 4         |
| 2.3      | Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto .....                                        | 4         |
| 2.4      | Art. 4 – Categoria prevalente, categorie subappaltabili .....                                | 5         |
| 2.5      | Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....                           | 5         |
| <b>3</b> | <b>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>                                                | <b>6</b>  |
| 3.1      | Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....             | 6         |
| 3.2      | Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto .....                                       | 6         |
| 3.3      | Art. 8 - Metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture . | 7         |
| 3.4      | Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....                                | 7         |
| 3.5      | Art. 10 – Fallimento dell'Esecutore .....                                                    | 7         |
| 3.6      | Art. 11 – Rappresentante dell'Esecutore e domicilio; direttore di cantiere .....             | 8         |
| 3.7      | Art. 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....         | 8         |
| 3.8      | Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini .....                           | 9         |
| 3.9      | Art. 14 – Clausole contrattuali relative ai C.A.M. ....                                      | 9         |
| <b>4</b> | <b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE .....</b>                                               | <b>9</b>  |
| 4.1      | Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori .....                                                 | 9         |
| 4.2      | Art. 15 – Termini per l'ultimazione dei lavori .....                                         | 12        |
| 4.3      | Art. 16 – Proroghe .....                                                                     | 12        |
| 4.4      | Art. 17 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .....                                | 13        |
| 4.5      | Art. 18 – Sospensioni ordinate dal R.U.P. ....                                               | 15        |
| 4.6      | Art. 19 – Penali per ritardo nei lavori – maggior danno .....                                | 15        |
| 4.7      | Art. 20 – Programma di esecuzione dei lavori dell'Esecutore e cronoprogramma .....           | 16        |
| 4.8      | Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione .....                                     | 18        |
| 4.9      | Art. 22 – Risoluzione del contratto .....                                                    | 19        |
| 4.10     | Art.23 – Recesso .....                                                                       | 21        |
| <b>5</b> | <b>CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>                                                   | <b>22</b> |
| 5.1      | Art. 24 – Anticipazione .....                                                                | 22        |
| 5.2      | Art. 25 – Pagamenti in acconto .....                                                         | 22        |
| 5.3      | Art. 26 – Pagamenti a saldo .....                                                            | 23        |
| 5.4      | Art. 27 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....                                  | 24        |
| 5.5      | Art. 28 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....                                    | 25        |

|           |                                                                                          |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.6       | Art. 29 – Revisione prezzi .....                                                         | 25        |
| 5.7       | Art.30 – Cessione del contratto e cessione dei crediti .....                             | 25        |
| <b>6</b>  | <b>CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....</b>                        | <b>25</b> |
| 6.1       | Art. 31 - Lavori a corpo .....                                                           | 25        |
| 6.2       | Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera .....                  | 26        |
| 6.3       | Art. 32 bis – Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità .....       | 26        |
| 6.4       | Art. 32 ter – Forma e contenuto delle riserve .....                                      | 26        |
| <b>7</b>  | <b>CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE .....</b>                                                | <b>27</b> |
| 7.1       | Art. 33 – Garanzia per la partecipazione alla procedura .....                            | 27        |
| 7.2       | Art. 34 – Garanzie definitive .....                                                      | 27        |
| 7.3       | Art. 35 – Riduzione delle garanzie .....                                                 | 29        |
| <b>8</b>  | <b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ’ ESECUZIONE .....</b>                                    | <b>29</b> |
| 8.1       | Art. 36 – Modifica del contratto – Varianti in corso d’opera .....                       | 29        |
| 8.2       | Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....                        | 30        |
| <b>9</b>  | <b>CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>                               | <b>31</b> |
| 9.1       | Art. 38 – Norme di sicurezza generali .....                                              | 31        |
| 9.2       | Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro .....                                            | 31        |
| 9.3       | Art. 40 – Piano di sicurezza e di coordinamento .....                                    | 31        |
| 9.4       | Art. 41 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .....        | 31        |
| 9.5       | Art. 42 – Piano operativo di sicurezza .....                                             | 32        |
| 9.6       | Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....                           | 32        |
| <b>10</b> | <b>CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>                                          | <b>33</b> |
| 10.1      | Art. 44 – Subappalto.....                                                                | 33        |
| 10.2      | Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto .....                                  | 35        |
| 10.3      | Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori .....                                             | 36        |
| <b>11</b> | <b>CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>                    | <b>36</b> |
| 11.1      | Art. 47 – Accordo bonario .....                                                          | 36        |
| 11.2      | Art. 47bis – collegio consultivo tecnico .....                                           | 37        |
| 11.3      | Art. 48 – Definizione delle controversie-transazione-Giudice ordinario .....             | 38        |
| 11.4      | Art. 49 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....                     | 39        |
| 11.5      | Art. 49 bis – Sistemi di gestione ambientale, diritti umani e condizioni di lavoro ..... | 40        |
| <b>12</b> | <b>CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE .....</b>                                    | <b>41</b> |
| 12.1      | Art. 50 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....                           | 41        |
| 12.2      | Art. 51 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione .....   | 42        |

|           |                                                                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.3      | Art. 52 – Presa in consegna dei lavori ultimati .....                                                             | 42        |
| <b>13</b> | <b>CAPO 12 - NORME FINALI .....</b>                                                                               | <b>43</b> |
| 13.1      | Art. 53 – Oneri e obblighi a carico dell'Esecutore .....                                                          | 43        |
| 13.1.1    | A – Oneri specifici relativi alle demolizioni .....                                                               | 43        |
| 13.1.2    | B – Oneri specifici a carico dell'Appaltatore relativi alla Bonifica Bellica ed agli scavi archeologici<br>44     |           |
| 13.1.3    | C - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione dei lavori su turni .....                   | 44        |
| 13.1.4    | D – Oneri speciali a carico dell'Appaltatore relativi a sito web informativo, riprese di cantiere e<br>mock-up 45 |           |
| 13.1.5    | E - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere .....                     | 45        |
| 13.2      | Art. 54 – Oneri speciali a carico dell'Esecutore .....                                                            | 53        |
| 13.3      | Art. 55 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....                                                 | 55        |
| 13.4      | Art. 56 – Custodia del cantiere .....                                                                             | 55        |
| 13.5      | Art. 57 – Cartello di cantiere .....                                                                              | 55        |
| 13.6      | Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....                                                                | 56        |
| <b>14</b> | <b>ALLEGATI .....</b>                                                                                             | <b>57</b> |

---

## 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1374 c.c. sull'integrazione del contratto;
- Art 1460 c.c. relativo all'inadempimento;
- Art 1669 c.c. relativo ai vizi dell'opera;
- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro per quanto applicabile;
- Legge del 4 Aprile 1958 n. 179 "Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti";
- Legge del 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- Legge 2 Febbraio 1974 n. 64;
- D.M. Infrastrutture 17 Gennaio 2018;
- Decreto Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- Legge 27 dicembre 2019 n.160;
- Legge 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal I decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia"
- Legge del 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i. "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale "per quanto applicabile";
- Legge del 21 febbraio 1991, n. 52 "Disciplina della cessione dei crediti di impresa"
- Decreto Presidente Consiglio Ministri del 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41 "Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e il regolamento (CE) n. 765/2008, ...";
- DPCM 14 novembre 1997 "Valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30";
- Legge 12 luglio 2006, n. 228 "Conversione del decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173 Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa";
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 Conversione del decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

- 
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
  - Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 "Misure in terra di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro";
  - Decreto Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per quanto applicabile e vigente nella fase transitoria;
  - Decreto legislativo del 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
  - Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
  - Legge 9 Agosto 2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
  - Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 Aprile 2014 "Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 "
  - Legge del 27 Maggio 2014 n.80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
  - Legge del 27 Febbraio 2015 n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
  - Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. compresa la Legge 120/2020 (Legge semplificazioni);
  - Decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti progressivamente emanati a seguito del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili;
  - Linee guida ANAC emanate progressivamente a seguito del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili;
  - Legge 21 giugno 2017 n.96;
  - Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n.120;
  - Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.106.
  - Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

Le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie del genere, agli assegni familiari, alla assunzione della manodopera locale e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili.

---

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

## **2 CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **2.1 ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a. Denominazione della Stazione Appaltante: "Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno"
  - b. Descrizione sommaria degli interventi inclusi:
    - demolizione di alcuni manufatti residenziali-rurali nell'area di progetto;
    - scavi di sbancamento per nuovi edifici ed opere esterne;
    - costruzione di un nuovo fabbricato ospedale, di un edificio centrale tecnologica e relative opere minori;
    - sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi;
    - ogni altra opera riportata nel complesso della documentazione tecnica ed economica di progetto esecutivo;
  - c. Ubicazione: area delimitata da v. S. Leonardo a nord, v. Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio di Calabria, torrente Fuorni e Centrale del Latte a est come da elaborati di progetto;
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'appalto ha ad oggetto la realizzazione delle opere di cui al Progetto Esecutivo costituito dagli elaborati elencati nello specifico elenco elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto fatto salvo le avvertenze più avanti specificate. L'esecutore dichiara di ben conoscere tutti gli elaborati elencati e di averli ritenuti assolutamente completi e idonei a consentire senza dubbi o incertezze l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

7. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:  
**9607502974;**
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:  
**B59J16003160001;**

## **2.2 ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| A) - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                           | € 360.543.863,48 |
| B) - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta | € 6.685.502,12   |
| C) - IMPORTO TOTALE DA APPALTARE (A+B)                   | € 367.229.365,60 |

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui alla lettera B) Costi della Sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

## **2.3 ART. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'importo del contratto a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, fatto salvo la specifica disciplina normativa secondo DM 50/2022 e s.mm.ii. A tal proposito, avendo visionato la documentazione e preso atto dei luoghi, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate ed accettate da parte dell'Esecutore tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto fisso ed invariabile, per dare l'esecuzione secondo tutte le configurazioni del progetto e le finalità dello stesso.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. Il ribasso percentuale complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato alla porzione dell'importo totale dell'appalto assoggettabile a ribasso d'asta, si intende incluso nella definizione dei prezzi unitari definiti dall'Appaltatore e riportati nell'elenco prezzi.

- 
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
  6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

#### **2.4 ART. 4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI**

1. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed alle successive disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 9, Legge n.80/2014, in conformità all'allegato «A», i lavori sono classificati nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili di cui al D.M. 10.04.2016 n.248.  
Il tutto come risulta dal prospetto all'allegato A.
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nel presente CSA. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato.
3. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. oo) ter, del Codice dei contratti, sono scorporabili le categorie non appartenenti alla categoria prevalente e di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o a 150.000 euro.
4. Ai sensi degli articoli 3 e 89 del Codice dei contratti, sono altresì scorporabili le categorie costituenti strutture, impianti ed opere speciali nonché le categorie riguardanti lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, come individuate con il d.m. Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, qualora il valore dell'opera superi il 10 per cento dell'importo totale dei lavori.
5. Le opere di cui al precedente comma 4, sono subappaltabili nei limiti della percentuale indicata nella tabella "Allegato A" dell'importo delle stesse, come prescritto dall'articolo 105 del Codice dei contratti in materia di subappalti. Si rimanda alla tabella "Allegato A" allegata alla presente relazione per visionare la quota subappaltabile.
6. In merito ai requisiti di qualificazione dell'eventuale mandataria e delle imprese mandanti si applica quanto prescritto dalle normative vigenti tra cui, in particolare, si citano gli articoli 48, 83 e 84 del Codice dei contratti e l'articolo 12 della Legge 80/2014.
7. Qualora l'Appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una delle lavorazioni incluse nell'appalto, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. In caso di subappalto, ove consentito, questo non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

#### **2.5 ART. 5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI**

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010 e all'articolo 35 del presente capitolato, sono indicati nella tabella riportata all'allegato B del presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. Ai sensi del presente capitolato, gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

---

## **3 CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **3.1 ART. 6 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara di aver attentamente verificato l'intera documentazione posta a base di gara e di aver segnalato e chiarito ogni eventuale omissione o discrepanza tra gli elaborati di progetto.
2. L'Appaltatore, dopo aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale e dopo aver preso visione dei luoghi, riconosce che le indicazioni fornite sono sufficienti alla definizione di tutte le opere da realizzare e alla ponderata formulazione della propria offerta. L'Appaltatore non potrà eccepire in nessun caso la mancata conoscenza dei luoghi oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare un sopralluogo e prendere visione dei luoghi oggetto dell'appalto;
3. Gli elaborati di progetto sono da considerarsi reciprocamente esplicativi. Nel caso in cui una porzione di lavoro sia descritta nel CSA e non presente nei disegni di progetto o viceversa, tale porzione si ritiene parte integrante dello scopo del lavoro e si considera che i relativi costi siano stati inclusi nell'importo totale dall'Appaltatore
4. In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato o dei Capitolati tecnici, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti o che in minor misura collimi con il contesto delle norme riportate nei rimanenti atti contrattuali o vigenti in materia.
5. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i vari atti di contratto, fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, prevarrà l'interpretazione più favorevole per l'Amministrazione.

### **3.2 ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo, per quanto applicabile;
  - d) il capitolato speciale di appalto nella sua interezza con allegati;
  - e) tutti gli elaborati grafici e amministrativi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione degli elaborati esplicitamente esclusi come al successivo comma 3;
  - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.;
  - g) il piano operativo di sicurezza;
  - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010.
  - i) Offerta dell'Esecutore (incluso l'elenco dei prezzi unitari);
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - j) il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - k) D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente ed applicabile;

---

l) il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

m) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

n) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

o) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

### **3.3 ART. 8 - METODI E STRUMENTI ELETTRONICI DI MODELLAZIONE PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE**

Per quanto concerne le modalità di impiego della Metodologia BIM (Building Information Modeling) ai sensi del DM 560/2017 e s.m.i., l'impresa dovrà attenersi a quanto sarà stabilito dalla Stazione Appaltante in fase di gara con la relativa documentazione.

### **3.4 ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, delle cave, delle discariche autorizzate, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **3.5 ART. 10 – FALLIMENTO DELL'ESECUTORE**

1. In caso di fallimento dell'Esecutore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Esecutore mandataria o di una Esecutore mandante trovano applicazione rispettivamente nei commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

---

### **3.6 ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'Esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Esecutore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

### **3.7 ART. 12 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche di Esecuzione, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e le specifiche prescrizioni in parte due del presente CSA.
3. Per tutti i materiali e sistemi indicati nel progetto si intende ricompreso l'eventuale sfrido di lavorazione per la realizzazione e posa in opera. Nello spirito dei Criteri Ambientali Minimi si raccomanda all'Appaltatore di minimizzare sfrido e rifiuti.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamenti, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.

- 
5. Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
  6. Si richiama l'attenzione dell'Appaltatore a quanto individuato dalla Stazione Appaltante in relazione alla necessità di prevedere le lavorazioni su tre turni secondo quanto riportato nel documento "Relazione sul lavoro a tre turni" allegato alla presente ("Allegato C").

### **3.8 ART. 13 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **3.9 ART. 14 – CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AI C.A.M.**

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali di cui al DM 23/06/2022 relativo ai C.A.M. per gli edifici, in relazione a tutti gli aspetti indicati in tale Decreto.

## **4 CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **4.1 ART. 14 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, e che deve altresì contenere la convocazione dell'Esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. È facoltà della stazione appaltante, per qualsiasi causa o impedimento, disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Esecutore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Qualora la consegna dei lavori avvenga in tempi successivi, in maniera frazionata, la data legale di consegna e inizio degli stessi sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, fatto salvo quanto descritto in seguito. In caso di consegna parziali, l'Esecutore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina dell'art. 107 del DL. n. 50/2016.

---

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Esecutore e approvato dal Direttore dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine ultimo contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorso 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte dell'Amministrazione appaltante, alla consegna delle zone disponibili, l'Esecutore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Esecutore, trascorsi 90 (novanta) giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Esecutore procedere, nel termine di 5 (cinque) giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lg.vo n. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione attuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e della attrezzature di cantiere.

L'Esecutore appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Esecutore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto, ovvero allorché l'intervallo tra una consegna parziale e la successiva sia maggiore del 50% del tempo contrattuale. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dello stesso art. 5 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta, e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo le modalità di calcolo stabilite al comma 14.

- 
7. La Stazione Appaltante avrà facoltà di non accogliere l'istanza di recedere dal contratto nei casi in cui le motivazioni siano derivati da fatti oggettivamente imprevisi e non dipendenti da inerzie o negligenza nello sviluppo della procedura.
  8. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma dei lavori, nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
  9. Oltre alle somme espressamente previste dai precedenti commi 7 e 8, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.
  10. A pena di decadenza, la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente comma 7, debitamente quantificata, deve essere formulata a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata all'indirizzo del Direttore dei lavori, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; sempre a pena di decadenza, la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente comma 8 deve essere formulata mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità alla prima occasione in cui lo stesso venga sottoposta all'Appaltatore.
  11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso formulata dall'Appaltatore allorché la mancata consegna nei termini, ovvero un intervallo tra una consegna e l'altra maggiore del 50% del tempo contrattuale, sia da ascrivere a circostanza non imputabile alla Stazione Appaltante.
  12. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 9.
  13. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'Appaltatore e deve contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'Appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore stesso; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
  14. Nel caso di consegna parziale delle aree e/o dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere domande per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni eseguibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
  15. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia d'inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
  16. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale. Il comma 4 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

- 
17. Ove, per qual si voglia motivo, l'Appaltatore intenda formulare contestazioni relative alla consegna delle aree o dei lavori, a pena di decadenza, deve formulare la propria domanda in calce al verbale di consegna, indicando analiticamente le ragioni di doglianza, l'illustrazione dettagliata della propria richiesta con l'espressa avvertenza che ove essa riguardi somme di danaro, deve essere corredata da una indicazione dei calcoli in forza dei quali sia stata determinata la somma richiesta.

Ogni domanda, a pena di decadenza, deve essere trascritta sul registro di contabilità alla prima occasione in cui esso sia sottoposto all'Appaltatore e dovrà essere confermata in occasione della sottoscrizione del conto finale.

A pena di decadenza, entro i quindici giorni decorrenti dalla data della formulazione della domanda, l'Appaltatore deve trasmettere al Direttore dei lavori tutta la documentazione a conforto e riprova della propria richiesta, quale che ne sia il contenuto. Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di formulazione della domanda di cui al presente comma, determinerà l'inammissibilità della domanda stessa.

#### **4.2 ART. 15 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **1020 (mille e venti giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo di ultimazione dei lavori va ridotto (se applicabile) in base al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali ove non dovesse applicarsi la disciplina del lavoro su tre turni, oltre che del normale andamento stagionale sfavorevole.
3. L'Esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, una o più volte a discrezione della D.L., per un tempo complessivo non superiore a 255 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini per l'esecuzione dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori. Per l'indicato periodo massimo di sospensione di 255 giorni, disposta una o più volte, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o incremento del corrispettivo contrattuale, per nessuna causa o ragione.

#### **4.3 ART. 16 – PROROGHE**

1. L'Esecutore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, ai sensi del comma 5, art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere tempestiva e motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

- 
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
  5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
  6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 20 del presente capitolato. L'accettazione di una richiesta di proroga intermedia non comporta una automatica proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 14.

#### **4.4 ART. 17 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Esecutore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Esecutore.
2. Il verbale di sospensione è redatto ai sensi del comma 1 art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve contenere:
  - a) l'adeguata indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
  - b) opere la cui esecuzione sia stata sospesa e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
  - c) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
  - d) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
  - e) eventuali attività che dovesse essere necessario eseguire per mettere in sicurezza i lavori eseguiti;
  - f) cautele da adottare affinché alla ripresa le lavorazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessi in oneri;
3. Il verbale di sospensione o ripresa dei lavori è controfirmato dall'Esecutore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. A pena di decadenza, l'esecutore ha l'onere di apporre immediatamente sul verbale di sospensione eventuali riserve finalizzate a contestare la legittimità della sospensione stessa. La riserva, sempre a pena di decadenza, deve indicare analiticamente le ragioni della contestazione e dettagliatamente quale sia l'importo giornaliero cui l'Appaltatore ritenga di aver diritto in relazione a ciascun giorno di durata della sospensione.

- 
5. Fermo restando quanto indicato al precedente comma, a pena di decadenza, l'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del verbale, deve riconfermare la riserva sul verbale di ripresa – totale o parziale - dei lavori e deve determinare con precisione l'importo cui ritiene di aver diritto.
  6. A pena di decadenza, entro i quindici giorni decorrenti dalla data del verbale di ripresa – totale o parziale – dei lavori, l'Esecutore deve trasmettere al Direttore dei lavori tutta la documentazione a conforto e riprova della propria richiesta.
  7. Ove la sospensione sia originariamente legittima e divenga illegittima nel corso della sua durata, a pena di decadenza l'Appaltatore deve apporre riserva sul verbale di ripresa dei lavori, indicando analiticamente le ragioni per le quali ritenga la sospensione illegittima e l'importo cui ritenga di avere diritto. Anche in tale ipotesi, a pena di decadenza, entro i quindici giorni decorrenti dalla data del verbale di ripresa – totale o parziale – dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere al Direttore dei lavori tutta la documentazione a conforto e riprova della propria richiesta.
  8. Qualora l'Esecutore, ritualmente convocato, non intervenga alla firma del verbale di sospensione o di ripresa o rifiuti di sottoscriverli, oppure apponga sullo stesso delle riserve senza provvedere ad esplicitarle nei termini e nei modi innanzi indicati, le circostanze oggetto del verbale di sospensione o di ripresa si intendono definitivamente accertate, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
  9. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione totale o parziale dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa – totale o parziale - dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa – totale o parziale - dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
  10. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
  11. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
  12. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
  13. In ogni caso la sospensione ha effetto dalla data di redazione del verbale.
  14. Qualora la sospensione superi venticinque per cento del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'ANAC.
  15. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, siano richieste dall'Appaltatore, la richiesta dovrà essere tempestivamente valutata dalla D.L., che rappresenterà al R.U.P. per iscritto il proprio parere. La richiesta dell'Appaltatore dovrà riportare le cause, le porzioni di lavoro interessate, il numero di giorni per i quali si prevede che i lavori siano sospesi e le eventuali azioni correttive che l'Appaltatore si impegna ad effettuare.
  16. Per la sospensione dei lavori disciplinata dal presente articolo, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
  17. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Esecutore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

- 
18. Tutte le eventuali domande che l'Appaltatore dovesse formulare in relazione alle sospensioni – totali o parziali – dei lavori, a pena di decadenza dovranno essere trascritte sul registro di contabilità alla prima occasione in cui tale registro venga sottoposto, successiva alla data del verbale di ripresa dei lavori e dovranno essere confermate nel conto finale.
  19. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
  20. La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi ed in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.

#### **4.5 ART. 18 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.**

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ai sensi del comma 2 art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Esecutore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P., ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Esecutore e al direttore dei lavori.
3. Unicamente per le circostanze di cui al comma 2 art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Trova applicazione la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto applicabile, quella del D.P.R. 207/2010.

#### **4.6 ART. 19 – PENALI PER RITARDO NEI LAVORI – MAGGIOR DANNO**

1. La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al precedente art. 14 sarà in per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (unopermille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi ed in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.
2. La penale, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo contrattuale totale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 4 del presente capitolato;

- 
- b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
  - c. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - d. nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori (milestone);
  - e. nel rispetto del termine per la consegna del programma lavori di cui all'articolo 20 del presente CSA.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 19.
  4. La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento dei lavori, verrà applicata come deduzione del corrispondente importo dello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che seguiranno sino al conto finale.
  5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
  6. Le penali intermedie di cui al presente articolo, comma 2, verranno restituite all'Appaltatore nell'ultima rata di saldo qualora la data finale di consegna dei lavori sia stata rispettata.
  7. Nel caso di ritardi nell'ultimazione dei lavori si procederà come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 2016.
  8. E' fatta ovviamente salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, per inadempimento grave, con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di appalto anche in presenza del mancato rispetto di una soltanto delle scadenze differenziate qualora previste. In caso di grave irregolarità e grave ritardo si procederà ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **4.7 ART. 20 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'ESECUTORE E CRONOPROGRAMMA**

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Esecutore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione oltreché con le eventuali scadenze differenziate, sulla base della fasizzazione prevista. Ogni attività dovrà comunque essere divisa per le WBS di progetto includendo la divisione per disciplina ed attività.
2. Il cronoprogramma deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e/o le milestone contrattuali intermedie.
3. Il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il cronoprogramma contrattuale posto a base di gara. Qualora fosse prevista la consegna frazionata delle aree, e/o dei lavori, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 13, comma 14 del presente capitolato.

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Esecutore dovrà essere modificato o integrato dallo stesso, mediante disposizione della stazione appaltante o del Direttore dei Lavori tramite ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto degli obiettivi del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4.
6. Rientra negli oneri dell'Appaltatore l'aggiornamento del programma esecutivo dei lavori da sottomettere alla D.L. ogni due mesi. La D.L. si riserva di commentare il programma aggiornato entro successivi 15 giorni dalla consegna.
7. L'Appaltatore è inoltre tenuto, a sua cura ed onere, alla produzione di un programma settimanale delle lavorazioni che sarà recapitato alla D.L. in occasione delle riunioni di coordinamento.
8. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) del presente capitolato, si tiene conto del rispetto dei seguenti traguardi del predetto programma (Milestone), considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori e calcolate sulla base del cronoprogramma offerto dall'Appaltatore come approvato dalla Stazione Appaltante (da completare in base al cronoprogramma approvato incluse le riduzioni proposte dall'Aggiudicatario dell'appalto):

| N. | Descrizione traguardo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termine da inizio lavori<br>[giorni naturali e consecutivi] |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Completamento delle fondazioni profonde e superficiali edificio ospedale ed edificio centrale tecnologica, impermeabilizzazioni di fondazione e relativo getto di magrone protettivo sino al piano di imposta delle fondazioni (escluse vasche esterne, collettore, edifici gas medicali, pozzettoni pompe esterne) | 330                                                         |
| 2  | Completamento di tutte le opere strutturali sino all'ultimo estradosso delle solette delle coperture, sia in c.a. che carpenteria metallica                                                                                                                                                                         | 750                                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>3</b> | Completamento di tutti i tamponamenti esterni, completi di tutti gli accessori utili a consentire la chiusura per lo svolgimento delle lavorazioni di finitura interna (completamento "fuori acqua") | 870  |
| <b>4</b> | Completamento massetti, prima fase partizioni in cartongesso e stesura impianti secondari                                                                                                            | 900  |
| <b>5</b> | Completamento finiture interne e impianti                                                                                                                                                            | 960  |
| <b>6</b> | Completamento opere esterne                                                                                                                                                                          | 1000 |
| <b>7</b> | Collaudi, prove di funzionamento e consegna delle opere                                                                                                                                              | 1020 |

9. Il cronoprogramma dovrà considerare l'organizzazione su tre turni prevista dal documento di progetto "Relazione sul lavoro a tre turni" (allegato alla presente – "Allegato C").

#### **4.8 ART. 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) le sospensioni parziali dei lavori o la momentanea indisponibilità di porzioni di aree le quali non pregiudichino lo svolgimento continuativo delle lavorazioni ad opera dell'Appaltatore;
  - c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - d) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - e) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore (o la D.L.) ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
  - f) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - g) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Esecutore comunque previsti dal presente capitolato;
  - h) le eventuali controversie tra l'Esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Esecutore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - i) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Esecutore e il proprio personale dipendente.
  - j) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - k) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

- 
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Esecutore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
  3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

#### **4.9 ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'eventuale ritardo imputabile all'Esecutore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Esecutore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Esecutore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
5. Sono dovuti dall'Esecutore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Esecutore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. In particolare la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Esecutore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- 
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 40 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
  - j) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.
  - k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 59, comma 5, del presente Capitolato speciale;
  - m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  - n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - o) l'Esecutore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
7. La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di:
- a) decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) perdita da parte dell'Esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
8. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Esecutore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
10. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di

---

questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

11. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Esecutore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Esecutore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'Esecutore inadempiente:
    - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Esecutore inadempiente;
    - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
12. Nel caso l'Esecutore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

#### **4.10 ART.23 – Recesso**

La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società (o altro) con PEC.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

---

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

## 5 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

### 5.1 ART. 24 – ANTICIPAZIONE

1. È prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

### 5.2 ART. 25 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 5 art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al **10% del contratto** al netto delle ritenute di legge.

L'ultimo acconto in corso d'opera, fino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori, potrà essere di qualunque importo.

In ogni caso il totale da corrispondere in corso d'opera e fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori non potrà superare il 90% dell'importo contrattuale.

La rimanente parte sarà contabilizzata nello stato finale dei lavori.

2. Ai soli fini della corresponsione dei pagamenti in acconto, la contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata mediante l'applicazione delle percentuali fissate per ogni singola categoria omogenea di lavorazioni all'importo dei lavori contrattuale.

- 
3. Le percentuali saranno contabilizzate ad ultimazione di ogni singola categoria omogenea di lavorazioni cui le stesse si riferiscono e ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, potrà essere consentita una disaggregazione delle componenti principali in proporzione al lavoro eseguito.
  4. Proporzionalmente ai lavori eseguiti e ai S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) emessi, verranno altresì liquidati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e a ritenuti di alcun tipo.
  5. La percentualizzazione, desunta dalla stima di progetto e ripartita per opere e categorie omogenee di lavorazioni a corpo, risulta, in via provvisoria, quella riportata nella tabella allegata (Allegato B).
  6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (Zero virgola cinque per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente.
  7. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 49/2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura.
  8. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione.
  9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Esecutore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
  10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'Esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
  11. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Esecutore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell'articolo 43, commi 4, 5 e 6, e 44, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

### **5.3 ART. 26 – PAGAMENTI A SALDO**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, tenuto conto dell'eventuale prolungamento del tempo di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Esecutore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

- 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 6, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
  4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Esecutore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
  5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
    - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
    - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
    - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da Esecutore di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
  6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Esecutore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
  7. L'Esecutore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
  8. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Esecutore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 44 del presente Capitolato.

#### **5.4 ART. 27 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Esecutore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Esecutore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Esecutore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
3. E' facoltà dell'Esecutore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 25% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460

---

del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

#### **5.5 ART. 28 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### **5.6 ART. 29 – REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi del DL4/2022 art. 29 comma 1 lett. a e comma 1 lett. b, in deroga all'art 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del DL n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del DL4/2022 e s. mm.ii.

#### **5.7 ART.30 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

## **6 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

#### **6.1 ART. 31 - LAVORI A CORPO**

1. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'Art. 23, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
2. I costi per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti stessi, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

---

## **6.2 ART. 32 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

## **6.3 ART. 32 BIS – ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ**

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengano portate in detrazione le partite provvisorie.
7. La gestione delle riserve da parte del Direttore dei Lavori di esecuzione è attuata secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.M. n. 49/2018.

## **6.4 ART. 32 TER – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

- 
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
  5. La gestione delle riserve da parte del Direttore dei Lavori di esecuzione è attuata secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.M. n. 49/2018.

## **7 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **7.1 ART. 33 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
3. Ai sensi del comma 8, la cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.
4. La cauzione provvisoria deve:
  - a) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte;
  - b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile;
  - c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
  - d) essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto;
  - e) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C. così come riportato all'art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **7.2 ART. 34 – GARANZIE DEFINITIVE**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della

---

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 103 del Codice.

2. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione di certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato dal tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
5. Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 103, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Salvo diversa disposizione contenuta nei documenti di gara, essa corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovuto a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. Ai sensi del comma 8, art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

---

lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio della proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

7. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **7.3 ART. 35 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Si applicano le disposizioni dell'art. 103 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **8 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ' ESECUZIONE**

### **8.1 ART. 36 – MODIFICA DEL CONTRATTO – VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Si applicano le disposizioni dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018.

1. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla stazione appaltante. Sono ammesse modifiche e/o varianti nei seguenti casi:
  - a) le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali ai sensi del comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Esse non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
  - b) ai sensi del comma 1, lettera c) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dal comma 7, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste, le varianti in corso d'opera possono essere apportate qualora:
    - la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- 
- la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) ai sensi del comma 1, lettera d) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) del Codice;
  - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
  - nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d) ai sensi del comma 1, lettera e) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui le modifiche non siano sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare: non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'Art. 23 del presente capitolato e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- e) Ai sensi del comma 2 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1 art. 106, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all'art. 35 del Codice;
  - il quindici per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
- f) l'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali opere aggiuntive che verranno individuate, contabilizzate e affidate con l'applicazione della normativa vigente in materia a giudizio insindacabile della Stazione appaltante e nel rispetto del presente Capitolato.
- g) è ammessa la fattispecie di variante migliorativa, proposta dall'esecutore, che comporti una diminuzione dell'importo dei lavori, ai sensi del comma 8 art. 8 del D.M. n. 49/2018.

## **8.2 ART. 37 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, del presente Capitolato, oltre all'elaborato di progetto RUGGI-SA\_E\_GE\_GEN\_REP\_00\_000\_0130 "Specifica per la redazione dei Nuovi Prezzi" nella sua versione più aggiornata disponibile.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3 medesimo, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formulazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

- 
3. Nel caso di opere a corpo devono effettuarsi le valutazioni "a misura" esplicitando le somme in aumento ed in diminuzione rispetto agli elaborati grafici (e amministrativi, se applicabili) comparativi di variante al fine di aggiornare le categorie omogenee di contabilità (che rimarranno quindi a corpo).

## **9 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **9.1 ART. 38 – NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Esecutore informa sulle lavorazioni da lui direttamente eseguite o subappaltate allo scopo di evitare possibili interferenze.

### **9.2 ART. 39 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. L'Esecutore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **9.3 ART. 40 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 41.

### **9.4 ART. 41 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

1. L'Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione

---

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Esecutore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci le proposte si intendono accolte.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Esecutore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **9.5 ART. 42 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'Esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'esecutore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

## **9.6 ART. 43 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel decreto stesso.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

---

dall'Esecutore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Esecutore mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Per inadempienze contrattuali alle misure di sicurezza che non comportino la necessità di procedere alla sospensione delle lavorazioni, l'Appaltatore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, da esplicitamente atto di obbligarsi a soggiacere al pagamento di una penale per ciascuna violazione delle norme in materia di sicurezza ovvero di elusione rispetto alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure ed alle prescrizioni operative contenute nel P.S.C. e nei P.O.S. Questa penale sarà detratta dal successivo Stato di Avanzamento lavori e detratta dal credito dell'Esecutore in occasione del Conto Finale, ovvero dalle trattenute contrattuali a garanzia; essa resta pari alla sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 Euro.

## **10 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **10.1 ART. 44 – SUBAPPALTO**

1. Per il subappalto dei lavori di cui al presente contratto si applicano le disposizioni dell'art. n. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 105, l'Affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
  - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
  - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere e le forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
  - d) L'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del

---

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del comma 18 art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
6. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- b) per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- c) il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo;
- d) l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti del lavoro dipendenti per le prescrizioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti

---

previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 art. 105 del Codice.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quanto l'associante non intende eseguite direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
8. Per tutto quanto non espressamente citato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del sopra citato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e provvedimenti attuativi vigenti.

## **10.2 ART. 45 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'Esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.  
  
I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.  
  
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Esecutore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda non inferiore ad un terzo di valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28, 28bis e 28ter, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Esecutore risponde in solido con il subEsecutore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subEsecutore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'Esecutore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subEsecutore, che gli adempimenti di cui al comma 5 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subEsecutore. L'Esecutore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subEsecutore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Esecutore al subEsecutore.

---

### **10.3 ART. 46 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
2. Per i contratti relativi a lavori e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
5. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

## **11 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **11.1 ART. 47 – ACCORDO BONARIO**

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valore pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

- 
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dall'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, qualora non sia già stato nominato il Collegio Tecnico Consultivo. Il responsabile unico del procedimento ed il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento ed il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
  6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

## **11.2 ART. 47BIS – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

1. Ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del D.L. citato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Committente, da tre componenti. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'art. 6 cit., questo è designato entro i successivi cinque giorni dalle regioni per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente.
3. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
4. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

- 
5. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.
  6. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
  7. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, ai sensi dell'art.6, c.6 del D.L. n. 76/20 il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
  8. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. La cumulazione degli incarichi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è limitata dalla norma vigente.
  9. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

### **11.3 ART. 48 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE-TRANSAZIONE-GIUDICE ORDINARIO**

1. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori e forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o dal funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Nei casi in cui le controversie non siano risolte è previsto il ricorso al Giudice ordinario; in questi casi il foro competente è quello di Salerno.

---

#### **11.4 ART. 49 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Esecutore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Esecutore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Esecutore appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Esecutore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Esecutore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Esecutore o del subEsecutore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Esecutore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Esecutore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'Esecutore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente

---

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## **11.5 ART. 49 BIS – SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE, DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO**

L'appaltatore dovrà adottare un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

In particolare, l'appaltatore dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Saranno accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- a) Controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere. In particolare, tali misure preventive comprendono:
- Uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
  - L'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
  - La localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
  - Lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna;
- Inoltre, i progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.
- b) Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- c) Preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

L'appaltatore si impegna al rispetto dei principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

Egli sarà tenuto all'applicazione delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali (tra cui alcune convenzioni della International Labour Organization ratificate a livello nazionale):

- Le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182

- 
- La Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
  - La Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo"
  - La Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria)
  - La Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima)
  - La "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"
  - Art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

Nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori).

L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

L'appaltatore dovrà dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Tale linea guida prevede la realizzazione di un "dialogo strutturato" lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a:

- Presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016;
- Nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01;
- Conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

## **12 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **12.1 ART. 50 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Esecutore appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Esecutore appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il

---

risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

## **12.2 ART. 51 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili nella fase transitoria.

## **12.3 ART. 52 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Esecutore per iscritto, lo stesso Esecutore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Esecutore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Esecutore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

---

## **13 CAPO 12 - NORME FINALI**

### **13.1 ART. 53 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE**

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto parte tecnica, per quanto applicabile, al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, alle linee guida emanate, ai decreti attuativi emanati e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.

#### **13.1.1 A – Oneri specifici relativi alle demolizioni**

##### **13.1.1.1 Tecnica operativa - Responsabilità**

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea e nel rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento, le opere provvisorie, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.

Di conseguenza la Stazione Appaltante ed il personale tutto di direzione e sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

##### **13.1.1.2 Accorgimenti e protezioni**

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno essere altresì vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoio, ascensori ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati.

##### **13.1.1.3 Allontanamento dei materiali**

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisorie, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.

I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi.

---

#### 13.1.1.4 Limiti di demolizione

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.

#### 13.1.1.5 Diritti della Stazione Appaltante

Tutti i materiali provenienti da escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante, ove non diversamente disposto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori e in questo caso troverà applicazione quanto previsto dal c.3 art. 36 del D.M. 145/2000.

### 13.1.2 B – Oneri specifici a carico dell'Appaltatore relativi alla Bonifica Bellica ed agli scavi archeologici

13.1.2.1 L'Appaltatore seguirà e raccoglierà tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri preventivi necessari ad attivare la bonifica bellica e gli scavi archeologici, interloquirà con il competente ufficio del Genio Militare e con ogni altro ente competente. Tale attività verrà svolta anche prima dell'avvio formale del cantiere per assicurare il rispetto dei tempi del cronoprogramma, considerando che la bonifica bellica e gli scavi archeologici sono fra le prime attività da svolgere. Si rimanda inoltre al Capitolato Speciale d'Appalto parte Tecnica per approfondimento delle procedure di Bonifica Bellica.

13.1.2.2 Come per tutte le altre lavorazioni, l'Appaltatore attuerà tutte le disposizioni necessarie previste dalla legge e dai documenti progettuali per garantire la sicurezza degli operatori in particolar modo nelle fasi di bonifica bellica e degli scavi archeologici.

13.1.2.3 In caso di rinvenimenti archeologici o di ordigni bellici l'Appaltatore fornirà tutta l'assistenza per l'analisi, la perimetrazione e rimozione dei manufatti in base alla normativa vigente, alle istruzioni degli enti competenti, della direzione lavori e della Stazione Appaltante.

13.1.2.4 Al termine delle attività di bonifica bellica e di scavi archeologici l'Appaltatore avrà cura di raccogliere gli elaborati conclusivi e trasmettere alla Direzione Lavori, alla Stazione Appaltante ed agli Enti competenti la documentazione richiesta.

### 13.1.3 C - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione dei lavori su turni

13.1.3.1 Per le attività di costruzione ove è richiesta l'applicazione del lavoro su più turni (si veda anche documento dedicato "Relazione sul lavoro a tre turni" allegato alla presente – "Allegato C") l'Appaltatore avrà cura di mettere

---

in atto tutte le misure di sicurezza come prescritto dalla normativa vigente, dai documenti progettuali nonché dal Coordinatore per la Sicurezza.

- 13.1.3.2 L'appaltatore dovrà approntare tutte le misure atte a ridurre rumori, polveri ed altro per minimizzare impatti specialmente nelle ore notturne e nei giorni non lavorativi.

#### **13.1.4 D – Oneri speciali a carico dell'Appaltatore relativi a sito web informativo, riprese di cantiere e mock-up**

- 13.1.4.1 **Sito internet, web-cam, time-lapse e riprese video:** Come meglio descritto al relativo paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto – parte Tecnica, l'Appaltatore se richiesto dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante avrà cura di realizzare e mantenere un sito internet informativo delle attività di cantiere. Dovrà inoltre garantire riprese in diretta web-cam, riprese video e riprese con drone. Si rimanda al relativo capitolo del CSA seconda parte per maggiori dettagli.
- 13.1.4.2 **Mockup:** l'Appaltatore avrà cura di realizzare un mockup in scala reale di alcune stanze o aree tipologiche dell'ospedale come concordato con la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante. Per "mock-up" si intende una realizzazione a scopo informativo/decisionale di parti limitate dell'ospedale, con funzionalità limitate, a scopo illustrativo e decisionale. Per maggiori dettagli si rimanda al relativo capitolo del Capitolato Speciale d'Appalto – parte Tecnica.

#### **13.1.5 E - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere**

- 13.1.5.1 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Esecutore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
- 13.1.5.2 I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- 13.1.5.3 L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Esecutore a termini di contratto.
- 13.1.5.4 I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per

---

qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

- 13.1.5.5 L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato.
- 13.1.5.6 L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esime dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.
- 13.1.5.7 L'accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte della Stazione Appaltante, del 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dalla medesima Stazione Appaltante, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti B5 e B6, o il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Appaltatore stesso ai sub-appaltatori. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore.
- La liberazione, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati da quello adempiuti, e nel caso di pagamenti a subappaltatori, da presentazione di liberatoria lasciata ai medesimi.
- 13.1.5.8 La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie. Inoltre l'Esecutore dovrà comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la sicurezza la lista di tutti gli operai e mezzi d'opera presenti in cantiere e provvedere a comunicare ogni variazione dei medesimi durante l'esecuzione dei lavori.
- 13.1.5.9 Ai sensi della Legge 1086/71, tutti gli elaborati del progetto strutturale elaborato dai tecnici incaricati dall'Amministrazione, saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti da parte dell'Appaltatore stesso. L'approvazione del progetto strutturale da parte della Stazione

---

Appaltante non riduce in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile dell'esecuzione dei lavori.

13.1.5.10 Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione del rilievo puntuale di tutta l'area oggetto dei lavori con apposizione di tutti i riferimenti da utilizzare per tutti i rilievi da effettuare durante l'esecuzione dei lavori e per il rilievo da effettuare a fine lavori per la predisposizione dei grafici planimetrici in versione as-built contenenti il posizionamento esatto di ogni elemento facente parte delle opere di appalto.

L'Esecutore dovrà provvedere alla fornitura di quanto sopra nei modi e tempi stabiliti nel successivo punto 13.1.5.11.

13.1.5.11 Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze particolari di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere. All'Appaltatore, per ragioni di giustificata urgenza e/o necessità, potrà essere fatta richiesta e ordinata da parte della D.L., l'esecuzione di lavorazioni da eseguirsi in orari notturni e/o giorni festivi e prefestivi, anche per le lavorazioni per le quali tale facoltà non sia prevista. Per tutto quanto sopra l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori compensi.

13.1.5.12 L'esecuzione, a cura di Istituti ed Enti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori e dal collaudatore, sui materiali (inclusi analisi di laboratorio su terreni e acque di falda, prove su fondazioni profonde e quant'altro) e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

13.1.5.13 Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

13.1.5.14 Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

13.1.5.15 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

13.1.5.16 Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento.

13.1.5.17 Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e

---

telegrafiche, passaggi, utenze, ecc. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore.

- 13.1.5.18 La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nelle zone da essi interessati.
- 13.1.5.19 La segnaletica da essi interessati, sia all'interno sia all'esterno del complesso oggetto di intervento. La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Appaltatore.
- 13.1.5.20 La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante per verifiche e controlli.
- 13.1.5.21 La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta.
- 13.1.5.22 La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi

---

richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti dalla vigente normativa.

13.1.5.23 L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo.

13.1.5.24 Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio.

13.1.5.25 L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta identificazione degli impianti e delle opere così come costruiti, mettendo a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione atta allo scopo, che sarà grafica su supporto informatico, tecnica, tipologica, manuali di uso e manutenzione, ecc.

13.1.5.26 La Direzione Lavori fornirà all'Esecutore la documentazione redatta in fase di progetto che dovrà essere verificata e rielaborata dall'Esecutore in maniera da ottenere una documentazione fedele al così come costruito.

13.1.5.27 Tale documentazione dovrà essere fornita in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie su supporto informatico.

13.1.5.28 La documentazione dovrà essere prodotta e fornita alla D.L. ed alla Stazione Appaltante entro la data di ultimazione dei lavori.

13.1.5.29 Non verrà emesso il certificato di ultimazione dei lavori in assenza della documentazione di cui sopra e, in tal caso, si procederà all'applicazione della penale di cui al precedente Art. 18.

13.1.5.30 Per l'eventuale consegna anticipata dei lavori, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti dall'Appaltatore prima del verbale di consegna anticipata.

13.1.5.31 Per quanto concerne gli aspetti di prevenzione incendi, l'Appaltatore si impegna a predisporre apposita documentazione con rappresentazione dettagliata di tutti gli elementi di compartimentazione e apparecchiature antincendio.

In particolare, dovrà predisporre tutti i dettagli costruttivi delle chiusure REI in corrispondenza degli attraversamenti dei comparti con ubicazione precisa in planimetria con allegata documentazione fotografica della singola chiusura individuata e relativa certificazione. Tutta la documentazione dovrà far parte del fascicolo finale della documentazione da consegnare alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore inoltre consegnerà Asseverazione antincendio a firma di Tecnico Abilitato secondo D.M. 7 agosto 2012 da allegare alla SCIA Antincendio. Con tale asseverazione il Tecnico Abilitato assevera la conformità delle opere di cui alla SCIA ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, in riferimento ai progetti approvati dai VV.F. secondo D.P.R. 151/2011. All'asseverazione, l'Appaltatore avrà cura di allegare tutti i documenti (certificazioni e dichiarazioni) atti a comprovare la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi. In particolare all'asseverazione potranno essere allegati uno o più documenti e certificazioni relativi a: certificazione di resistenza al fuoco, di elementi strutturali portanti e/o separanti (CERT.REI); dichiarazioni di prodotti classificati ai fini della reazione e resistenza al fuoco (DICH.PROD); dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti

---

ai fini della sicurezza antincendio (Dichiarazioni di conformità/rispondenza DC – Dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento DICH.IMP – Certificazioni di rispondenza CERT.IMP).

- 13.1.5.32 La recinzione di cantiere dovrà essere realizzata su tutto il perimetro dell'area esterna consegnata nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato sul piano di sicurezza.
- 13.1.5.33 I varchi di ingresso saranno realizzati con idonee cancellate.
- 13.1.5.34 La realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dell'impianto elettrico del cantiere comprendente la fornitura dell'energia elettrica, le linee di alimentazione, i quadri elettrici e l'illuminazione.
- 13.1.5.35 Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione, che avrà carattere provvisorio, dovrà essere esteso a tutta l'area di cantiere e pertanto sia in prossimità delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne, ricomprese all'interno della recinzione.
- 13.1.5.36 Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente.
- 13.1.5.37 La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all'ultimazione dei lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
- 13.1.5.38 Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.
- 13.1.5.39 Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre la polizza di cui al successivo punto B30.
- 13.1.5.40 Il pagamento di tutti i contributi dovuti a termine di legge alla Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti (Legge n. 179 del 4 Aprile 1958) per eventuali prestazioni professionali richieste dall'Appaltatore con specifico riferimento ai lavori oggetto dell'Appalto.
- 13.1.5.41 In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Stazione Appaltante, che disporrà il recupero delle somme anticipate con una corrispondente detrazione sul certificato di pagamento della rata di acconto di successiva emanazione. Pertanto, l'Appaltatore, per dare prova del suo adempimento, dovrà esibire alla Stazione Appaltante entro il termine delle operazioni di consegna la ricevuta del pagamento effettuato a favore della suddetta Cassa.

- 
- 13.1.5.42 L'Appaltatore è obbligato a stipulare, a proprie spese, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le polizze di cui al Capo 6.
- 13.1.5.43 Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.
- 13.1.5.44 L'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto.
- 13.1.5.45 L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.
- 13.1.5.46 Tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione appaltante ed alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni, i piani di montaggio, il POS predisposto ed i relativi schemi correlati, riguardanti ogni lavorazione.
- 13.1.5.47 Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Esecutore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Esecutore.
- 13.1.5.48 La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra Esecutore alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'Esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- 13.1.5.49 La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- 13.1.5.50 Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Esecutore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- 13.1.5.51 L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

- 
- 13.1.5.52 La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- 13.1.5.53 La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza e coordinamento della sicurezza, nonché del responsabile del procedimento, arredati, rifiniti, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, hardware, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. Tale struttura, costituita da locali separati per la D.L. ed il Responsabile del Procedimento, dovrà essere dotata anche di, fax, PC on-line con tutti i programmi applicativi, archivio costituito da armadietti con chiusura per documentazione tecnica, bacheca per consultazione elaborati grafici di progetto e cronoprogramma. Nell'onere è compresa la relativa manutenzione.
- 13.1.5.54 L'Esecutore dovrà provvedere altresì alla fornitura dei dispositivi di protezione quali scarpe antinfortunistiche, caschi, ecc. per tutto il personale addetto alla direzione lavori.
- 13.1.5.55 L'approntamento di locali per servizi igienici e mensa per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità.
- 13.1.5.56 L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.
- 13.1.5.57 La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- 13.1.5.58 L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Esecutore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- 13.1.5.59 L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 13.1.5.60 La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti nello stesso cantiere. In particolare, la custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori dovrà essere effettuata secondo la

---

legge 646/1982 e s.m.i. A tal fine l'Esecutore dovrà garantire un servizio di guardiania per tutta la durata dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo degli stessi.

13.1.5.61 L'Esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

13.1.5.62 Per tutti gli oneri generali di cui ai punti precedenti, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso né a maggiori tempi di esecuzione.

## **13.2 ART. 54 – ONERI SPECIALI A CARICO DELL'ESECUTORE**

1. L'Esecutore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le eventuali fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) a produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa a tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
- f) ad assumere tutti gli accorgimenti, DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE, inerenti i seguenti aspetti e problematiche:

1.1. ATMOSFERA (rif. D.Lgs. 152/2006 – All. V – Polveri)

1.1.1. Contenimento delle emissioni di polveri diffuse. In particolare:

1.1.1.1. si dovrà valutare se porre in essere eventuali misure finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ricorrendo anche a schermature del cantiere;

1.1.1.2. ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l'attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi nonché previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi di movimentazione di materiale pulverulento che prevedono l'attraversamento di zone residenziali.

1.2. RUMORE E VIBRAZIONI (rif. D.lgs. 195/2006 e D.Lgs. 187/2005)

---

1.2.1. Predisposizioni di misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 04/09/02 n. 262, nonché a eventuali schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili.

### 1.3. AMBIENTE IDRICO (rif. D.Lgs. 152/2008 e s.m.i.)

1.3.1. Dovranno essere assunte in fase di realizzazione dei lavori, qualora attinenti e interferenti con le opere, tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere e in queste aree non potranno essere effettuate escavazioni, perforazioni, installazione di impianti, manufatti e attrezzature connesse alle opere che possano recare pregiudizio alle risorse acquifere.

1.3.2. Dovranno essere rispettate le distanze relative alle zone di rispetto, previste dalla normativa vigente, da tutte le risorse idriche ad utilizzo idropotabile.

1.3.3. Nella fase di costruzione:

1.3.3.1. i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in luoghi appositamente predisposti e attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie ed altri accorgimenti idonei;

1.3.3.2. le operazioni di manutenzione, rifornimento e lavaggio delle attrezzature e macchinari, dovranno essere svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al punto precedente;

1.3.3.3. si dovranno adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si citano ad esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza etc;

1.3.3.4. sono da individuare, per tutte le aree di cantiere poste in prossimità di fossi o torrenti, opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi; in ogni caso la gestione delle acque di cantiere, inclusi gli scarichi provenienti da eventuali servizi per il personale, dovrà essere attuata nel rispetto della vigente normativa di settore.

### 1.4. SUOLO E SOTTOSUOLO - GESTIONE DEI RIFIUTI

1.4.1. Nella fase di costruzione:

1.4.1.1. i rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione del cantiere dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare si dovrà procedere alla quantificazione di massima dei suddetti rifiuti, individuando tra questi i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli opportuni codici CER e specificando le modalità di smaltimento e la loro destinazione finale;

1.4.1.2. alle terre e rocce di scavo destinate alla realizzazione dei rilevati, bonifiche, rinterri e colate dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente.

1.4.2. La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

1.4.3. Eventuali terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell'ambito del presente progetto, dovranno essere riutilizzate nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 120/2017.

1.4.4. L'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, per la realizzazione delle opere previste in progetto quali la realizzazione di rilevati e/o sottofondi e recuperi ambientali, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,

---

n. 152 e s.m.i. e dal Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 come modificato ed integrato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186, con particolare riferimento all'art. 5 (Recupero ambientale) di quest'ultimo Decreto.

#### **1.5. AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

1.5.1. Nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto si raccomanda di segnalare tempestivamente all'organo competente l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine.

1.5.2. Qualora durante i lavori si rinvenissero materiali archeologici e strutture murarie o musive antiche, l'Esecutore dovrà allertare la D.L. al fine delle opportune procedure di contatto con i competenti uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria che dovranno essere avvertiti immediatamente ed i lavori dovranno essere sospesi fino all'arrivo del personale della stessa Soprintendenza, provvedendo nel frattempo alla conservazione dei reperti, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

Per tutti gli obblighi speciali di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore né al riconoscimento di maggiori tempi di esecuzione.

### **13.3 ART. 55 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'Esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

### **13.4 ART. 56 – CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. É a carico e a cura dell'Esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

### **13.5 ART. 57 – CARTELLO DI CANTIERE**

1. L'Esecutore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 120 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL ed in conformità alla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto cartello indicatore, fermo restando le sanzioni previste dagli Organi di controllo e/o che vorrà applicare il Coordinatore per la Sicurezza, sarà applicata all'Appaltatore una ulteriore penale di € 500,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 25,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

---

### **13.6 ART. 58 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'Esecutore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

## 14 ALLEGATI

### ALLEGATO A

| N. | LAVORI                                             | TIPOLOGIA    | CATEGORIA | QUOTA SUBAPPALTABILE | IMPORTO          | QUOTA O.S.  | IMPORTO OPERE + O.S. |
|----|----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1  | OPERE STRUTTURALI SPECIALI                         | PREVALENTE   | OS21      | 50%                  | 100.945.250 €    | 1.871.810 € | 102.817.060 €        |
| 2  | OPERE EDILI                                        | SCORPORABILE | OG1       | 50%                  | 96.407.731 €     | 1.787.672 € | 98.195.403 €         |
| 3  | IMPIANTI Elettromeccanici TRASPORTATORI            | SCORPORABILE | OS4       | 100%                 | 3.742.700 €      | 69.400 €    | 3.812.100 €          |
| 4  | IMPIANTI IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E GAS MEDICA | SCORPORABILE | OS3       | 100%                 | 10.473.100 €     | 194.201 €   | 10.667.301 €         |
| 5  | IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO              | SCORPORABILE | OS28      | 100%                 | 66.026.900 €     | 1.224.325 € | 67.251.225 €         |
| 6  | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI                      | SCORPORABILE | OS30      | 100%                 | 60.626.833 €     | 1.124.193 € | 61.751.026 €         |
| 7  | OPERE ESTERNE                                      | SCORPORABILE | OG3       | 100%                 | 18.295.319 €     | 339.247 €   | 18.634.566 €         |
| 8  | OPERE DEL VERDE                                    | SCORPORABILE | OS24      | 100%                 | 4.026.030 €      | 74.654 €    | 4.100.684 €          |
|    |                                                    |              |           |                      |                  |             |                      |
|    | TOTALE LAVORI                                      |              |           |                      | 360.543.863,48 € | 6.685.502 € | 367.229.365,60 €     |

### ALLEGATO B

| CATEGORIA OPERE |                                    | IMPORTO<br>(esclusi Oneri Sicurezza) | %       |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| OPERE EDILI     | BONIFICA BELLICA                   | 707.338,75 €                         | 0,20%   |
|                 | DEMOLIZIONI                        | 295.372,10 €                         | 0,08%   |
|                 | IMPERMEABILIZZAZIONI CONTROTERRA   | 1.301.225,59 €                       | 0,36%   |
|                 | MURATURE INTERNE                   | 13.230.724,85 €                      | 3,67%   |
|                 | SOTTOFONDI, PAVIMENTI E BATTISCOPA | 16.444.958,13 €                      | 4,56%   |
|                 | FINITURE INTERNE A PARETE          | 5.399.632,10 €                       | 1,50%   |
|                 | FINITURE INTERNE A SOFFITTO        | 6.765.849,92 €                       | 1,88%   |
|                 | SERRAMENTI INTERNI                 | 7.459.386,43 €                       | 2,07%   |
|                 | PROTEZIONI MURALI                  | 720.674,57 €                         | 0,20%   |
|                 | PERCORSI TATTILI                   | 46.793,95 €                          | 0,01%   |
|                 | GIUNTI                             | 1.534.169,28 €                       | 0,43%   |
|                 | FACCIAE                            | 25.763.472,83 €                      | 7,15%   |
|                 | SCALE                              | 1.311.085,75 €                       | 0,36%   |
|                 | IMPIANTI ELEVATORI                 | 3.742.700,00 €                       | 1,04%   |
|                 | COPERTURE E CAVEDI INTERNI         | 9.591.838,76 €                       | 2,66%   |
|                 | ARREDI                             | 171.740,30 €                         | 0,05%   |
|                 | EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI      | 5.663.467,62 €                       | 1,57%   |
| STRUTTURE       | OSPEDALE                           | 92.375.263,10 €                      | 25,62 % |
|                 | CENTRALE TECNOLOGICA               | 3.966.889,24 €                       | 1,10%   |
|                 | EDIFICI MINORI                     | 627.774,85 €                         | 0,17%   |
|                 | SISTEMAZIONI ESTERNE               | 3.975.323,05 €                       | 1,10%   |

|                    |                                       |                  |         |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| IMPIANTI MECCANICI | OSPEDALE                              | 62.039.015,91 €  | 17,21 % |
|                    | CENTRALE TECNOLOGICA                  | 10.868.221,62 €  | 3,01%   |
|                    | EDIFICI MINORI                        | 308.781,89 €     | 0,09%   |
|                    | SISTEMAZIONI ESTERNE                  | 1.423.548,58 €   | 0,39%   |
|                    | EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI         | 1.860.432,00 €   | 0,52%   |
| IMPIANTI ELETTRICI | OSPEDALE                              | 50.872.246,96 €  | 14,11 % |
|                    | CENTRALE TECNOLOGICA                  | 6.574.735,32 €   | 1,82%   |
|                    | CENTRALE GAS MEDICALI                 | 29.036,64 €      | 0,008 % |
|                    | SISTEMAZIONI ESTERNE                  | 1.400.881,57 €   | 0,39%   |
|                    | EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI         | 1.749.932,80 €   | 0,49%   |
| ESTERNI/IDRAULICA  | OPERE A RETE                          | 2.179.253,05 €   | 0,60%   |
|                    | VASCHE                                | 1.905.740,33 €   | 0,53%   |
|                    | CONDOTTA DI SCARICO AL COLLETTORE "1" | 540.959,23 €     | 0,15%   |
| ESTERNI/STRADE     | MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI    | 8.092.535,98 €   | 2,24%   |
|                    | PAVIMENTAZIONE                        | 5.092.903,35 €   | 1,41%   |
|                    | SEGNALETICA E BARRIERE                | 483.926,95 €     | 0,13%   |
| ESTERNI/VERDE      | VERDE                                 | 1.027.328,21 €   | 0,28%   |
|                    | A.G00 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE     | 123.383,73 €     | 0,03%   |
|                    | A.L01 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE     | 242.812,62 €     | 0,07%   |
|                    | A.L02 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE     | 85.076,54 €      | 0,02%   |
|                    | A.L03 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE     | 386.170,23 €     | 0,11%   |
|                    | A.L04 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE     | 150.459,62 €     | 0,04%   |
|                    | A.L05 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE     | 9.004,20 €       | 0,00%   |
|                    | B - VERDE PARCHEGGI                   | 638.314,67 €     | 0,18%   |
|                    | C - PARCO FLUVIALI                    | 701.080,65 €     | 0,19%   |
|                    | D - CORTINA VERDE                     | 662.399,66 €     | 0,18%   |
|                    |                                       |                  |         |
| TOTALI             |                                       | 360.543.863,48 € | 100%    |

---

## **ALLEGATO C**

“Relazione sul lavoro a tre turni”